

N. 2381-1645-1724-A

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE, n. 2381

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E,
AD INTERIM, MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(BERLUSCONI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(SCAJOLA)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CASTELLI)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

(MARZANO)

CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

(ALEMANNO)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

(MATTEOLI)

E CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

(LA LOGGIA)

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991

Presentato il 21 febbraio 2002

NOTA: La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 30 maggio 2002, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 2381.
In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
Per i testi delle proposte di legge nn. 1645 e 1724 si vedano i relativi stampati.

E

n. 1645, **PROPOSTE DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CALZOLAIO, SPINI

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli alla Convenzione per la protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991

Presentata il 25 settembre 2001

n. 1724, **PROPOSTE DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZELLER, BRUGGER, WIDMANN, DETOMAS

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000

Presentata il 9 ottobre 2001

(Relatore: **MATTARELLA**)

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

rilevato che la proposta di legge in esame tratta di materia rientrante nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *a*), della Costituzione, che attribuisce, tra l'altro, allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di « politica estera e rapporti internazionali dello Stato »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

La VI Commissione Finanze,

esaminato il disegno di legge C. 2381, recante ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi;

evidenziata la necessità di salvaguardare l'ecosistema naturale delle Alpi e tutelare gli interessi economici e sociali delle popolazioni residenti nelle zone alpine;

rilevata l'esigenza che l'attuazione dei Protocolli di cui si dispone la ratifica avvenga nel pieno rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali, come ridefinite alla luce della recente riforma del Titolo V della Costituzione;

sottolineata l'opportunità di evitare che la previsione di cui all'articolo 14 del Protocollo « Trasporti », relativa alla possibilità di introdurre sistemi di tassazione volti a coprire i costi d'infrastruttura ed i costi esterni non si traduca in un aggravio del carico fiscale complessivo per i cittadini e le imprese;

delibera di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

La VII Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2381, recante « Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta Salisburgo il 7 novembre 1991 », adottato quale nuovo testo base, e le proposte di legge ad esso abbinate,

nel raccomandare al Governo di promuovere, anche in qualità di Presidente di turno della Conferenza delle Parti contraenti, le opportune intese tra le Parti e le iniziative necessarie per la tempestiva adozione di uno specifico Protocollo per la tutela delle popolazioni e della cultura alpina, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera *a*), della Convenzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni,

esaminato il disegno di legge C. 2381 recante: « Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 » e le abbinata proposte di legge,

sottolineata la necessità che, in sede di attuazione delle misure previste dai protocolli di cui si dispone la ratifica, siano rispettate le competenze riconosciute alle regioni ed agli enti locali dal dettato costituzionale, come modificato dai recenti provvedimenti di riforma del Titolo V della Costituzione, in particolare per quanto riguarda la pianificazione degli interventi infrastrutturali di interesse regionale e locale;

ritenuto, in particolare, che il « Protocollo nell'ambito dei trasporti », fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000, presenti taluni profili problematici sotto il profilo della compatibilità con le norme costituzionali riguardanti il riparto di competenze tra Stato e Regioni e che, pertanto — ferma restando l'esigenza di un adeguato coordinamento in sede internazionale — sia opportuno un ulteriore approfondimento della materia;

rilevato come l'esigenza di conservare e promuovere l'identità culturale e sociale delle popolazioni residenti nelle zone alpine e di evitare lo spopolamento di tali aree, comporti la necessità di mantenere adeguati *standard* di qualità dei servizi pubblici, con particolare riferimento al servizio svolto dagli uffici postali periferici, nonché di assicurare, attraverso un sufficiente livello di infrastrutturazione, la mobilità delle persone e delle merci;

delibera di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 1, comma 1, sia soppressa la lettera i);

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di avviare tutte le iniziative necessarie per giungere ad una rinegoziazione del Protocollo « Trasporti », al fine di contemperare l'obiettivo di proteggere l'ambiente alpino con quello di assicurare al paese un sistema di trasporto efficiente e moderno, che dia risposta adeguata alla domanda di mobilità posta dalla recente dinamica economica e sociale; in particolare, si segnala la necessità di rivedere il contenuto dell'articolo 11, comma 1, del Protocollo, laddove si stabilisce l'obbligo per gli Stati contraenti di non realizzare

nuove strade di grande comunicazione per il trasporto transalpino, nonché il contenuto dell'articolo 14 del medesimo Protocollo, nella parte in cui si prevede l'introduzione di sistemi di tassazione delle esternalità negative determinate dalle infrastrutture di comunicazione.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il disegno di legge C. 2381, recante ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi;

esaminati, in particolare, per quanto di competenza della Commissione, le previsioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *e*) ed *h*), concernenti, rispettivamente, la ratifica del Protocollo nell'ambito dell'energia e quella del Protocollo nell'ambito del turismo;

rilevato che il disegno di legge in esame tratta di materia rientrante nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, in quanto concernente la politica estera e i rapporti internazionali dello Stato;

rilevato peraltro che l'attuazione dei Protocolli potrebbe incidere, in assenza di un'attenta valutazione e delle correzioni eventualmente necessarie, sulle competenze delle regioni e degli enti locali, quali sono ad essi riconosciute dalla modifica del Titolo V della Costituzione, intervenuta successivamente rispetto alla firma dei Protocolli medesimi;

osservato che tale rischio è particolarmente rilevante in relazione al Protocollo nell'ambito del turismo, in considerazione del riparto di competenze tra Stato e regioni in materia;

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 1, comma 1, sia soppressa la lettera *h*), al fine di consentire un ulteriore approfondimento della materia, nella prospettiva di favorire uno sviluppo sostenibile dell'area alpina che non penalizzi la vocazione turistica di quelle regioni. »

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA)

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2381 Governo, recante « Ratifica protocolli alla Convenzione sulla tutela delle Alpi »,

valutato in particolare il contenuto del Protocollo sulle foreste montane, del Protocollo su pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile e del Protocollo sull'agricoltura di montagna, nonché, per i profili di competenza della XIII Commissione, il Protocollo sulla difesa del suolo e il Protocollo sul turismo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

siano adeguatamente sostenuti il sistema infrastrutturale, sia pubblico che privato, e il patrimonio storico-culturale ed architettonico delle aree agricole e forestali della montagna alpina, al fine di incentivare le attività agro-silvo-pastorali, agrituristiche, florovivaistiche e faunistiche.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato il provvedimento in oggetto;

sottolineato che il provvedimento dà attuazione alla Convenzione sulla tutela della Alpi, che ha come obiettivo la salvaguardia dell'ecosistema naturale delle Alpi e la tutela degli interessi delle popolazioni residenti, in base ai principi della prevenzione, della cooperazione e della responsabilità;

sottolineato che la tutela delle Alpi riguarda un bene che è patrimonio dell'intera Unione europea;

rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2381

—
ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991:

a) « Protocollo nell'ambito delle foreste montane », fatto a Brdo il 27 febbraio 1996;

b) « Protocollo nell'ambito della pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile », fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994;

c) « Protocollo nell'ambito della composizione delle controversie », fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000;

d) « Protocollo nell'ambito della difesa del suolo », fatto a Bled il 16 ottobre 1998;

e) « Protocollo nell'ambito dell'energia », fatto a Bled il 16 ottobre 1998;

f) « Protocollo nell'ambito della protezione della natura e della tutela del paesaggio, con allegati », fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994;

g) « Protocollo nell'ambito dell'agricoltura di montagna, con allegato », fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994;

h) « Protocollo nell'ambito del turismo », fatto a Bled il 16 ottobre 1998;

i) « Protocollo nell'ambito dei trasporti », fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.

2. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui al comma 1 a decorrere

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—
ART. 1.

Identico.

dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dal capitolo V dei Protocolli di cui alle lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)* e dall'articolo 16 del Protocollo di cui alla lettera *c)*.

3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali provvedono all'adozione degli atti e delle misure previsti dai Protocolli di cui al comma 1, secondo le rispettive competenze, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 403, sulle attribuzioni della Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino, convocata e presieduta dal Ministro per gli affari regionali.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 462.765 annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

€ 0,26



14PDL0028110